



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 69
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 58/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 11 e 12 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Alberto Mambelli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 11 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 11 e 12, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00. 3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di	Art. 11 Responsabilità per comportamenti discriminatori 1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. INVARIATO 3. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
cui all'art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.	
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato.	4. INVARIATO
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.	5. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 12 Prevenzione di fatti violenti 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. 2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. 4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1. 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5. 6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad €	Art. 12 Prevenzione di fatti violenti 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.	7. INVARIATO